



24.4.2018

PARERE

della commissione per le petizioni

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Relatore per parere: Soledad Cabezón Ruiz

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 13 dicembre 2016, la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. La proposta mira a modernizzare e semplificare le norme vigenti in materia di coordinamento della sicurezza sociale al fine di rispondere alla realtà sociale ed economica degli Stati membri e migliorare l'esercizio dei diritti dei cittadini nel quadro di tali regolamenti.

Il relatore ritiene che qualsiasi modifica delle norme vigenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale debba essere improntata ai valori comuni di universalità, equità e solidarietà, in particolare per quanto concerne l'accesso alle prestazioni sanitarie. In particolare, gli studenti e le persone con disabilità dovrebbero conservare la portabilità dei loro diritti e i diritti in materia di sicurezza sociale quando si spostano da uno Stato membro all'altro senza discriminazioni.

A questo proposito, il relatore prende atto del nuovo capitolo sulle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, proposto dalla Commissione, e si compiace del fatto che gli assegni di invalidità siano ormai chiaramente disciplinati da tale capitolo; suggerisce che la commissione amministrativa collabori strettamente con le associazioni dei beneficiari, compresi i rappresentanti delle organizzazioni delle persone con disabilità, nel determinare l'elenco dettagliato delle prestazioni di cui a tale capitolo. Il relatore sottolinea inoltre la necessità di garantire una rapida attuazione della tessera europea di disabilità in tutti gli Stati membri dell'UE, e invita la commissione amministrativa a promuovere l'adozione di una definizione e di criteri comuni in materia di disabilità a fini di coordinamento della sicurezza sociale. Il relatore auspica che l'attuazione della tessera europea di disabilità consentirà di discutere le prestazioni contemplate dalla tessera, onde includere ulteriori importanti benefici in materia di cura, assistenza sanitaria e aiuti, affinché le persone con disabilità godano pienamente della libertà di circolazione all'interno dell'UE.

La commissione per le petizioni è regolarmente consultata in merito a petizioni concernenti tutti i settori di sicurezza sociale in situazioni transfrontaliere. Le questioni relative alla trasferibilità dei diritti e delle prestazioni in materia pensionistica sono state regolarmente portate all'attenzione della commissione PETI, in particolare per quanto riguarda le lungaggini registrate nell'ottenere informazioni adeguate dalle autorità competenti, nonché per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni pensionistiche per i cittadini che hanno lavorato in più di uno Stato membro. Il relatore propone di stabilire termini di tempo per la definizione, da parte delle istituzioni degli Stati membri competenti, della residenza abituale dei richiedenti, onde calcolare il volume delle prestazioni e risolvere le eventuali divergenze di opinioni con altri Stati membri. L'accesso a informazioni concise e personalizzate in questo settore spesso complesso è inoltre fondamentale per garantire che i cittadini possano esercitare la libertà di muoversi e lavorare all'interno dell'UE senza discriminazioni.

Tali proposte dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione per migliorare l'esercizio dei diritti dei cittadini, garantendo nel contempo la chiarezza giuridica e l'applicabilità delle norme in materia di coordinamento della sicurezza sociale e rispettando i valori generali di universalità, equità e solidarietà che sono condivisi in

tutta l'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Le definizioni e i criteri volti a determinare la disabilità e invalidità differiscono notevolmente tra gli Stati membri, il che può costituire un grave ostacolo al riconoscimento reciproco delle decisioni nazionali sulle questioni di disabilità e invalidità, in particolare per quanto riguarda l'accesso a servizi e strutture specifici, e possono mettere le persone affette da disabilità o invalidità in una posizione di particolare svantaggio in materia di sicurezza sociale quando si spostano da uno Stato membro all'altro. È pertanto necessario, al fine di agevolare gli spostamenti e la circolazione delle persone affette da disabilità o invalidità da uno Stato membro all'altro, garantire l'adozione di una definizione europea comune in linea con l'UNCRPD e un reciproco riconoscimento dello status di disabilità tra gli Stati membri, in particolare mediante la rapida attuazione della tessera europea di disabilità in tutti gli Stati membri, che sarà collegata alla tessera europea di assicurazione malattia e alla tessera europea di previdenza sociale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Al fine di garantire l'efficace attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e di garantire la portabilità delle prestazioni di disabilità, occorre promuovere l'adozione di una definizione comune e di criteri e metodi di valutazione della disabilità (percentuale di disabilità) comuni, ai fini del coordinamento della sicurezza sociale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) È importante rispettare i valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione di cui alle conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2006 sui valori e principi comuni nei sistemi sanitari dell'Unione europea^{1bis}, in particolare i valori generali di universalità, accesso a cure di buona qualità, equità e solidarietà. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per le categorie di cittadini che non hanno lavoro né sono alla ricerca di un posto di lavoro, come gli studenti, la cui mobilità dovrebbe essere salvaguardata attraverso un loro adeguato accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, in particolare in materia di assicurazione sanitaria, nello Stato membro ospitante. Come precisato dal Consiglio "Universalità significa che a nessuno è precluso l'accesso all'assistenza sanitaria; la solidarietà è intimamente connessa al regime finanziario applicato al sistema sanitario

nazionale e alla necessità di garantirne l'accessibilità per tutti; l'equità implica la parità di accesso in funzione del bisogno, senza distinzioni in base all'appartenenza etnica, al genere, all'età, al ceto o al censo."

^{1bis} GU C 146 del 22.6.2006, pag.1.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Nella sua risoluzione del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno^{1bis}, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità "di garantire la portabilità delle prestazioni di sicurezza sociale (ad esempio pensioni pubbliche, assicurazione malattia, indennità di disoccupazione e assegni familiari) e quindi di ridurre gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori nell'UE" e ha chiesto "risolutive misure efficaci verso un sistema coordinato di cumulo dei contributi e delle prestazioni sociali per ogni persona a livello UE, come ad esempio una carta di sicurezza sociale volta a facilitare la tracciabilità dei contributi e dei diritti di sicurezza sociale".

^{1bis}Testi approvati, P8_TA(2017)0083

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) È opportuno promuovere misure per facilitare l'identificazione e

L'affermazione dei diritti in materia di sicurezza sociale e i benefici in tutta l'Unione, come l'adozione di una tessera europea di sicurezza sociale, che dovrebbe essere associata alla tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) e alla tessera europea di disabilità, e contemplare di tutti i settori di sicurezza sociale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Al fine di migliorare la mobilità di lavoratori, studenti e persone alla ricerca di lavoro in tutta l'Unione, è fondamentale che gli Stati membri garantiscano l'accesso alla tessera europea di assicurazione malattia per tutti, inclusi i lavoratori temporanei, i lavoratori autonomi e quelli in forme di occupazione atipiche, nonché gli studenti e le persone alla ricerca di lavoro mobili, senza discriminazioni.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) L'assistenza sanitaria transfrontaliera riveste particolare importanza per garantire un equo coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. A tale riguardo, l'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} è sensibilmente diversa da uno Stato membro all'altro. In particolare, l'articolo 7 di tale direttiva dovrebbe essere applicato senza discriminazioni, onde garantire la libertà

di circolazione per i cittadini dell'Unione e i loro familiari.

Ibis **Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Nel settore delle prestazioni di disoccupazione, le norme sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione dovrebbero essere applicate in modo uniforme da tutti gli Stati membri. Ad eccezione dei lavoratori transfrontalieri di cui all'articolo 65, paragrafo 2, le norme sulla totalizzazione dei periodi ai fini dell'attribuzione del diritto all'indennità di disoccupazione dovrebbero essere subordinate alla condizione che l'assicurato abbia maturato da ultimo almeno tre mesi di assicurazione in tale Stato membro. Lo Stato membro precedentemente competente dovrebbe diventare competente per tutti gli assicurati che non soddisfano tale condizione. In tal caso l'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro di ultima assicurazione dovrebbe avere lo stesso effetto dell'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata era precedentemente assicurata.

Emendamento

(8) Nel settore delle prestazioni di disoccupazione, le norme sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione dovrebbero essere applicate in modo uniforme da tutti gli Stati membri. Ad eccezione dei lavoratori transfrontalieri di cui all'articolo 65, paragrafo 2, le norme sulla totalizzazione dei periodi ai fini dell'attribuzione del diritto all'indennità di disoccupazione dovrebbero essere subordinate alla condizione che l'assicurato abbia maturato da ultimo almeno un mese di assicurazione in tale Stato membro. Lo Stato membro precedentemente competente dovrebbe diventare competente per tutti gli assicurati che non soddisfano tale condizione. In tal caso l'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro di ultima assicurazione dovrebbe avere lo stesso effetto dell'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata era precedentemente assicurata.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) **Conformemente alle raccomandazioni della relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione**³⁵ è necessario estendere la durata *minima* di esportazione delle prestazioni di disoccupazione **da tre a sei mesi** al fine di ampliare le opportunità dei disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercare lavoro e le loro possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro e di affrontare gli squilibri in materia di competenze a livello transfrontaliero.

³⁵ COM(2013) 269 final.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È necessario estendere la durata di esportazione delle prestazioni di disoccupazione **fino all'esaurimento dei diritti acquisiti dalla persona alla ricerca di lavoro**, al fine di ampliare le opportunità dei disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercare lavoro e le loro possibilità di **riqualificazione e reinserimento** nel mercato del lavoro e di affrontare gli squilibri in materia di competenze a livello transfrontaliero.

³⁵ COM(2013) 269 final.

Emendamento

(11 bis) È necessario provvedere affinché le autorità competenti determinino in tempi ragionevoli la residenza abituale ai fini della definizione delle prestazioni di sicurezza sociale.

Emendamento

(11 ter) Le persone dovrebbero essere in grado di scegliere la loro residenza abituale per poter usufruire delle prestazioni di sicurezza sociale e le autorità competenti dovrebbero certificare tale residenza entro un termine ragionevole sulla base di comprovati e sufficienti legami con lo Stato membro interessato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per consentire un aggiornamento tempestivo del presente regolamento agli sviluppi a livello nazionale ***dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne la modifica degli*** allegati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009. ***È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁶. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di un atto delegato, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati.***

³⁶ *GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di lotta contro la frode e gli errori nell'applicazione delle

Emendamento

(12) Per consentire un aggiornamento tempestivo del presente regolamento agli sviluppi a livello nazionale, ***occorrerebbe modificare regolarmente gli*** allegati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009.

Emendamento

(13) Al fine di sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di lotta contro la frode e gli errori nell'applicazione delle

norme di coordinamento, è necessario stabilire una base giuridica più permissiva per facilitare il trattamento dei dati personali concernenti le persone alle quali si applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Ciò consentirebbe agli Stati membri di confrontare periodicamente i dati in possesso delle rispettive istituzioni competenti e quelli in possesso di un altro Stato membro, al fine di rilevare errori o incongruenze che richiedono ulteriori indagini.

norme di coordinamento, è necessario stabilire una base giuridica più permissiva per facilitare il trattamento dei dati personali concernenti le persone alle quali si applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, ***nel debito rispetto del pertinente acquis dell'UE in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}***. Ciò consentirebbe agli Stati membri di confrontare periodicamente i dati in possesso delle rispettive istituzioni competenti e quelli in possesso di un altro Stato membro, al fine di rilevare errori o incongruenze che richiedono ulteriori indagini.

^{1bis} Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di sveltire la procedura per la verifica e il ritiro dei documenti (in particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare) in caso di frode e di errore, è necessario rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'istituzione emittente e l'istituzione che chiede il ritiro. In caso di dubbio sulla validità di un documento o sull'esattezza degli elementi di prova o laddove vi sia una differenza di opinioni tra

Emendamento

(15) Al fine di sveltire la procedura per la verifica, la rettifica e il ritiro dei documenti (in particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare) in caso di frode e di errore, è necessario rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'istituzione emittente e l'istituzione che chiede il ritiro. In caso di dubbio sulla validità di un documento o sull'esattezza degli elementi di prova o laddove vi sia una differenza di opinioni tra

Stati membri in merito alla determinazione della legislazione applicabile, è nell'interesse degli Stati membri e delle persone coinvolte che le istituzioni interessate raggiungano un accordo entro un periodo di tempo ragionevole.

Stati membri in merito alla determinazione della legislazione applicabile, è nell'interesse degli Stati membri e delle persone coinvolte che le istituzioni interessate raggiungano un accordo entro un periodo di tempo ragionevole. ***In caso di mancata risposta entro i termini stabiliti, l'istituzione richiedente dovrebbe diventare competente a determinare la legislazione applicabile.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 5 bis

Testo della Commissione

(5 bis) La Corte di giustizia ha statuito che gli Stati membri sono legittimati a subordinare l'accesso dei cittadini economicamente inattivi alle prestazioni di sicurezza sociale nello Stato membro ospitante, che non costituiscono assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, al diritto di soggiorno legale ai sensi di tale direttiva. La verifica del diritto di soggiorno legale dovrebbe essere effettuata a norma della direttiva 2004/38/CE. A tal fine i cittadini economicamente inattivi dovrebbero essere chiaramente distinti dai cittadini mobili in cerca di lavoro, il cui diritto di soggiorno deriva direttamente dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per migliorare la certezza del diritto per i cittadini e le istituzioni, è necessario codificare la giurisprudenza in tale ambito.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La deroga al principio della parità di trattamento per oltre 700 000 cittadini mobili economicamente inattivi crea un notevole divario nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione europea. Le modifiche proposte dalla Commissione non

miglioreranno la certezza del diritto né allevieranno la situazione dei cittadini interessati. Pertanto, non è opportuno introdurre nel regolamento un riferimento incrociato alla direttiva 2004/38/CE.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 5 quater

Testo della Commissione

(5 quater) (5 quater) In deroga alle limitazioni del diritto alla parità di trattamento per le persone economicamente inattive, che derivano dalla direttiva 2004/38/CE, o altrimenti in virtù del diritto dell'Unione, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2) e il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35).

Emendamento

(5 quater) In deroga alle limitazioni del diritto alla parità di trattamento per le persone economicamente inattive, che derivano dalla direttiva 2004/38/CE, o altrimenti in virtù del diritto dell'Unione, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2), il diritto alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale (articolo 34) e il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35).

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) dopo il considerando 24 è inserito il testo seguente:

“(24 bis) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe consentire ad uno Stato membro diverso da quello competente di rifiutare la residenza alle persone economicamente inattive unicamente sulla base dell'applicazione ai settori di sicurezza sociale disciplinati dal presente regolamento.”

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46) Per consentire un aggiornamento tempestivo del presente regolamento agli sviluppi a livello nazionale dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne la modifica degli allegati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di un atto delegato, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati.

soppresso

⁴³ COM(2015) 216 final.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera d

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera v bis

Testo della Commissione

Emendamento

(v bis) per "prestazione per l'assistenza di lungo periodo" si intende qualsiasi

(v bis) per "prestazione per l'assistenza di lungo periodo" si intende qualsiasi

prestazione in natura, in denaro o una combinazione di entrambe per persone che, nell'arco di un periodo di tempo prolungato, per motivi di anzianità, disabilità, malattia o infermità, necessitano di ampia assistenza da parte di una o più persone per svolgere le attività quotidiane essenziali, anche per sostenere la loro autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse alla persona o a favore della persona che fornisce tale assistenza;"

prestazione in natura, in denaro o una combinazione di entrambe per persone che, nell'arco di un periodo di tempo prolungato, per motivi di anzianità, disabilità, malattia o infermità, necessitano di assistenza da parte di una o più persone per svolgere le attività quotidiane essenziali, anche per sostenere la loro autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse alla persona o a favore della persona che fornisce tale assistenza;"

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Uno Stato membro può esigere che l'accesso di una persona economicamente inattiva che soggiorna in tale Stato membro alle prestazioni di sicurezza sociale da esso erogate sia subordinato alle condizioni relative al diritto di soggiorno legale di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁴⁴.

⁴⁴ *GUL 158 del 30.4.2004, pag. 77.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è distaccata **ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi⁴⁶ o inviata** dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgere un lavoro per conto del detto datore di lavoro continua ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che **la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che la persona non sia distaccata o inviata in sostituzione di un altro lavoratore subordinato o autonomo precedentemente distaccato o inviato ai sensi del presente articolo.**

⁴⁶ **GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.**

Emendamento

1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è distaccata dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgere un lavoro per conto del detto datore di lavoro continua ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che:

(a) la durata prevedibile o effettiva di tale lavoro non superi i 6 mesi e che la persona non sia distaccata in sostituzione di un altro lavoratore subordinato o autonomo precedentemente distaccato ai sensi del presente articolo; e

(b) durante un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedente l'inizio della sua attività subordinata, sia già stata soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

Motivazione

Secondo la Commissione, la durata media di un distacco è inferiore a quattro mesi. Pertanto, è ragionevole che dopo sei mesi la legislazione del paese in cui è svolta l'attività dovrebbe applicarsi in termini di copertura assistenziale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato o lavoratore autonomo distaccato.

Emendamento

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che:

(a) la durata prevedibile o effettiva di tale attività non superi i 6 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato o lavoratore autonomo distaccato e

(b) durante un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedente l'inizio della sua attività, sia già stata soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui svolge normalmente la sua attività.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i cittadini mobili economicamente inattivi e quelli in cerca di lavoro possano accedere a un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante consentendo a tali cittadini di versare contributi proporzionati a

un'assicurazione malattia o di soddisfare altrimenti i relativi criteri per l'accesso all'assicurazione malattia nello Stato membro in cui dimorano abitualmente.

Motivazione

Un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi è un diritto fondamentale. I cittadini mobili inattivi dovrebbero avere la possibilità di ottenere un'assicurazione malattia anche nel rispettivo Stato membro di residenza. Gli Stati membri dovrebbero potersi basare su orientamenti vincolanti nel rendere accessibile ai cittadini mobili dell'UE inattivi il loro sistema di assicurazione malattia.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 35 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La** commissione amministrativa elabora un elenco dettagliato delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 (lettera v ter) del presente regolamento, indicando quali sono le prestazioni in natura e quali sono le prestazioni in denaro.

Emendamento

2. **La** commissione amministrativa, **dopo aver opportunamente consultato le parti sociali interessate nonché le associazioni rappresentative dei beneficiari, incluse le organizzazioni delle persone con disabilità, e tutti i portatori di interessi di riferimento,** elabora un elenco **esaustivo e** dettagliato delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 (lettera v ter) del presente regolamento, indicando quali sono le prestazioni in natura e quali sono le prestazioni in denaro.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 35 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La commissione amministrativa assicura la rapida attuazione della tessera europea di disabilità in tutti gli Stati

membri e promuove l'adozione di una definizione e di criteri comuni in materia di disabilità ai fini del presente regolamento e del regolamento di applicazione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis. *all'articolo 52 è inserito il paragrafo seguente:*

"1 bis. *Le istituzioni competenti calcolano e concedono la prestazione dovuta entro tre mesi dalla presentazione di una richiesta di concessione."*

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 19

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Eccetto i casi di cui all'articolo 65, paragrafo 2, l'applicazione dell'articolo 6 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo un periodo di almeno tre mesi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste.

1. Eccetto i casi di cui all'articolo 65, paragrafo 2, l'applicazione dell'articolo 6 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo un periodo di almeno un mese di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione

2. Il disoccupato che non soddisfa le condizioni previste per la totalizzazione dei periodi a norma del paragrafo 1, in quanto ha da ultimo maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma in detto Stato membro di durata inferiore a tre mesi, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui aveva maturato tali periodi, alle condizioni e con le restrizioni di cui all'articolo 64 bis.

Emendamento

2. Il disoccupato che non soddisfa le condizioni previste per la totalizzazione dei periodi a norma del paragrafo 1, in quanto ha da ultimo maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma in detto Stato membro di durata inferiore a un mese, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui aveva maturato tali periodi, alle condizioni e con le restrizioni di cui all'articolo 64 bis.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 20 – lettera a

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(a) al paragrafo 1, lettera c), ***il numero "tre" è sostituito da "sei" e i termini "di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi" sono sostituiti dai termini "di sei mesi fino alla fine del periodo del suo diritto alle prestazioni";***

Emendamento

(a) al paragrafo 1, ***la*** lettera c) è ***sostituita dalla seguente:***

"c) il diritto alle prestazioni di disoccupazione è mantenuto sino alla fine delle stesse; "

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 20 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il paragrafo 2 è soppresso;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 20 – lettera b

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 64 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(b) *al paragrafo 3, il numero "tre" è sostituito da "sei" e i termini "ad un massimo di sei mesi" sono sostituiti dai termini "alla fine del periodo del diritto alle prestazioni";*

Emendamento

(b) *il paragrafo 3 è soppresso.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 23 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 71 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in seguito denominata «commissione amministrativa») istituita presso la Commissione delle Comunità europee, è composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee partecipa con funzione consultiva alle riunioni della commissione amministrativa.

Emendamento

23 bis. all'articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in seguito denominata «commissione amministrativa») istituita presso la Commissione europea, è composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione europea, un rappresentante del Parlamento europeo e, se del caso, rappresentanti delle parti sociali e dei beneficiari, inclusi i rappresentanti delle organizzazioni delle persone con disabilità, partecipano con funzione consultiva alle riunioni della commissione amministrativa."

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 25

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 76 bis – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione

– il ritiro del documento ***quando la sua esattezza e la sua validità sono contestate dall'istituzione competente dello Stato membro di occupazione.***

Emendamento

– il ritiro del documento:

– ***quando la sua esattezza e la sua validità sono contestate dall'istituzione competente dello Stato membro di occupazione;***

– ***quando l'istituzione emittente non risponde entro il termine specificato.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 27

Regolamento (CE) n. 883/2004

Articolo 88

Testo della Commissione

27. l'articolo 88 è sostituito dal seguente:

"Articolo 88

Delega del potere di aggiornare gli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 bis per modificare periodicamente gli allegati del presente regolamento e del regolamento di applicazione, in seguito a una richiesta

Emendamento

soppresso

della commissione amministrativa.

Articolo 88 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. La delega di potere di cui all'articolo 88 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX].*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 88 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione europea ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 88 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo*

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis

Testo della Commissione

e bis) **"frode"**: qualsiasi azione o omissione intenzionale, **contraria alla legislazione di uno Stato membro**, volta ad ottenere o ricevere prestazioni di sicurezza sociale oppure ad evitare di versare i contributi sociali;

Emendamento

e bis) **"frode"**: qualsiasi azione o omissione intenzionale, **che rechi pregiudizio alle istituzioni**, volta ad ottenere o ricevere prestazioni di sicurezza sociale oppure ad evitare di versare i contributi sociali **oppure ad eludere le regole di affiliazione al sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, contraria alla legislazione dello Stato membro, al regolamento di base o al regolamento di applicazione**

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Quando i diritti o gli obblighi della persona a cui si applicano i regolamenti di base e di applicazione sono stati istituiti o determinati, l'istituzione competente può chiedere all'istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora di fornire dati personali riguardanti la persona in questione. La domanda e tutte le risposte riguardano informazioni che consentono allo Stato membro competente di individuare ogni inesattezza dei fatti sui quali si basa il documento o la decisione che determina i diritti e gli obblighi di una persona ai sensi del regolamento di base o di applicazione. La richiesta può anche essere effettuata se non esistono dubbi circa la validità o l'esattezza delle

Emendamento

5. Quando i diritti o gli obblighi della persona a cui si applicano i regolamenti di base e di applicazione sono stati istituiti o determinati, l'istituzione competente può chiedere all'istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora di fornire dati personali riguardanti la persona in questione nel pieno rispetto della privacy. La domanda e tutte le risposte si limitano alle informazioni che consentono allo Stato membro competente di individuare ogni inesattezza dei fatti sui quali si basa il documento o la decisione che determina i diritti e gli obblighi di una persona ai sensi del regolamento di base o di applicazione. La richiesta può anche essere effettuata se non esistono dubbi circa la validità o

informazioni contenute nel documento o su cui si basa la decisione in un caso particolare. La richiesta di informazioni e le eventuali risposte devono essere necessarie e proporzionate.

l'esattezza delle informazioni contenute nel documento o su cui si basa la decisione in un caso particolare. La richiesta di informazioni e le eventuali risposte devono essere motivate, necessarie e proporzionate.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta.

Emendamento

7 bis. all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate entro tre mesi dalla data in cui emerge la disparità di opinioni, la questione è sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta.

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987>)

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Il calcolo provvisorio della

prestazione o del contributo di cui al paragrafo 1 è effettuato entro un mese dalla presentazione della richiesta da parte della persona interessata."

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso:

Emendamento

7 quater. *all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni, non oltre tre mesi dopo che è emersa la disparità di opinioni, stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso:

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN>)

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ove necessario ai fini dell'esercizio dei poteri legislativi a livello nazionale o dell'Unione, le informazioni pertinenti relative ai diritti e agli obblighi di sicurezza sociale delle persone interessate sono

Emendamento

4. Ove necessario ai fini dell'esercizio dei poteri legislativi a livello nazionale o dell'Unione, le informazioni pertinenti relative ai diritti e agli obblighi di sicurezza sociale delle persone interessate sono

scambiate direttamente tra le istituzioni competenti e gli ispettorati del lavoro, le autorità per l'immigrazione o fiscali degli Stati interessati; ciò può includere il trattamento dei dati personali per scopi diversi dall'esercizio o dall'attuazione dei diritti e degli obblighi previsti dal regolamento di base e dal presente regolamento, in particolare al fine di garantire la conformità con gli obblighi giuridici pertinenti in materia di lavoro, salute e sicurezza, immigrazione e legislazione fiscale. Disposizioni più dettagliate sono stabilite con decisione della commissione amministrativa.

scambiate direttamente tra le istituzioni competenti e gli ispettorati del lavoro, le autorità per l'immigrazione o fiscali degli Stati interessati, nel pieno rispetto della privacy; ciò può includere il trattamento dei dati personali per scopi diversi dall'esercizio o dall'attuazione dei diritti e degli obblighi previsti dal regolamento di base e dal presente regolamento, solo al fine di garantire la conformità con gli obblighi giuridici pertinenti in materia di lavoro, salute e sicurezza, immigrazione e legislazione fiscale. Disposizioni più dettagliate sono stabilite con decisione della commissione amministrativa.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 26 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 67 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. I crediti sono pagati all'organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all'articolo 66 del regolamento di applicazione dall'istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l'istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.

Emendamento

(26 bis) all'articolo 67, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. I crediti sono pagati all'organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all'articolo 66 del regolamento di applicazione dall'istituzione debitrice entro i dodici mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l'istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.";

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:IT:HTML>)

Motivazione

L'attuale periodo di 18 mesi dovrebbe essere ridotto a 12 mesi per ridurre la pressione dei costi gravante sull'organismo di collegamento che finanzia anticipatamente una prestazione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 40 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 89 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

40 bis. all'articolo 89 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Le istituzioni delle autorità competenti mettono a disposizione dei cittadini, su richiesta, copia del loro fascicolo personale, corredata di informazioni concise e personalizzate sulle norme che determinano le autorità competenti nonché sui diritti e le prerogative di cui godono a norma del regolamento di base e del regolamento di applicazione."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN>)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Riferimenti	COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 19.1.2017
Parere espresso da Annuncio in Aula	PETI 19.1.2017
Relatore per parere Nomina	Soledad Cabezón Ruiz 10.2.2017
Esame in commissione	21.2.2018
Approvazione	24.4.2018
Esito della votazione finale	+: 26 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Rosa D'Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

26	+
ALDE	Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström
ECR	Notis Marias, Remo Sernagiotto
EFDD	Rosa D'Amato, Eleonora Evi
GUE/NGL	Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina
NI	Rikke-Louise Karlsson
PPE	Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa
S&D	Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière
VERTS/ALE	Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0	-

1	0
	Sven Schulze

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti